

PROCEDURA N. 258/13
SENT. N. 432/13
CRON. N. 9569/13

AS 1/2013
L. MARZANO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Fallimentare
REP. N. 491/2013

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e così composto:
dott.ssa Giovanna Russo - presidente,
dott. Marco Vannucci - giudice,
dott.ssa Lucia Odello - giudice relatore,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi e per gli effetti del d.l.23 dicembre 2003 n.347 convertito, con modificazioni, con legge 18 febbraio 2004 n. 39, promosso da:

PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE, con sede in Roma, via della Luce 46 (CF: 01356310589), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Marraffa e Gaetano Scalise, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via A. Brofferio 6;

PAOLO CARDUCCI, SARA CECCONI, EMANUELE CONFORTO, ARTURO FANELLI, MARCELLO GARGIULO, FRANCESCO LASCHENA, CARMEN MALASPINA, LORENA MANCINI, CINZIA MASINI, ANDREA MILENIPIERFRANCESCO OTTAVIANI, MARCELLA RIBUFFO, PASQUALE TEMPESTA, FABRIZIA TOSCANELLA, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Astone, ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, via Nicotera 31;

TRA-SER di Sebastiano Tirelli s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cosimo Dell'Aria e Michele Albanese Ginammi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via XX Settembre 98/g

PUL-TRA di Augusto Tirelli s.a.s., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cosimo Dell'Aria e Michele Albanese Ginammi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via XX Settembre 98/g

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 6 febbraio 2013 Paolo Carducci ed altri, tutti dipendenti della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione (di seguito indicata come "Provincia Italiana") hanno chiesto la declaratoria dello stato di insolvenza di tale persona giuridica in relazione all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270, nella dedotta esistenza dello stato di insolvenza dell'ente, asseritamente da tempo incapace di provvedere con regolarità all'adempimento delle obbligazioni assunte.

Sul contenuto di tale ricorso è stata fissata udienza per la comparizione delle parti.

Con istanza depositata il 28 marzo 2013, integrata il 29 marzo 2013, il Prof. Giuseppe Profiti, dichiarando di agire in nome e nell'interesse della Provincia Italiana, in forza dei poteri a lui conferiti con il Rescritto Pontificio del 19 febbraio 2013, n. 2/2013, integrato con atto del 29 marzo 2013, n. 5/2013, ha chiesto l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito con legge 18 febbraio 2004: delle Opere della Provincia Italiana, rispettivamente denominate "Ospedale San Carlo di Nancy" e "Istituto Dermopatico dell'Immacolata" (comprensivo dell'unità distaccata di Capranica, denominata "Villa Paola"); in subordine, dalla stessa Provincia Italiana.

Ha dedotto tale ricorrente la sussistenza dei requisiti per l'ammissione alla procedura, sia con riferimento allo stato di insolvenza che ai requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 del predetto decreto.

A seguito di tale istanza, depositata anche presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministro, con decreto del 29 marzo 2013, ha ammesso la Provincia Italiana alla procedura di amministrazione straordinaria, nominando tre commissari straordinari.

In particolare il decreto, accertato che la Provincia Italiana è ente ecclesiastico di diritto pontificio riconosciuto dello Stato italiano come persona giuridica, ha precisato che le Opere della Provincia Italiana (fra le quali, come detto, l'"Istituto Dermopatico dell'Immacolata", e la relativa unità distaccata denominata "Villa Paola", e l' "Ospedale Generale San Carlo di Nancy") non possiedono autonoma soggettività giuridica nell'ordinamento italiano e, come tali, non possono essere soggette alla procedura di amministrazione straordinaria.

Il decreto è stato comunicato a questo Tribunale il 30 marzo 2013.

I due ricorsi sono stati riuniti e fissata la data del 9 maggio 2013 per la comparizione delle parti. A tale udienza sono comparsi, senza nulla osservare, anche i commissari straordinari Spina e Silvestri.

Si è costituito nei procedimenti riuniti il Prof. Profiti, che ha insistito nella richiesta di dichiarazione di insolvenza, precisando che, stante la atipicità della procedura che riguarda un ente di diritto canonico, il perimetro dei beni affidati alla procedura concorsuale sarà determinato con Rescritto Pontificio, limitatamente ai beni tutti in esso individuati; come già riconosciuto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Hanno presentato atto di intervento le società PUL-TRA di Augusto Tirelli s.a.s. e TRA-SER di Sebastiano Tirelli s.r.l., entrambe creditrici della Provincia Italiana, per opporsi alla domanda.

Tali società deducono infatti che il ricorso sarebbe stato presentato senza il rispetto delle norme canoniche, atteso che, trattandosi di atto di alienazione o dal quale la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, ed eccedendo il valore dei beni la somma massima stabilita per la valida alienazione (un milione di

euro) sarebbe necessaria, per la valida proposizione della domanda, la Licenza della Santa Sede.

Assumono inoltre gli intervenuti la non qualificazione della Provincia Italiana quale imprenditore commerciale e la non fallibilità di essa in quanto ente ecclesiastico.

Va in primo luogo disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione della ricorrente avanzata dalle intervenute.

Al di là della inconferenza, in questa sede, della doglianza relativa all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della Provincia Italiana, atteso che il relativo provvedimento è stato assunto, come prima evidenziato, dal Ministro dello Sviluppo Economico con decreto la cui legittimità non è sindacabile dal giudice ordinario (salvo che, ovviamente, non si deduca, il che non è avvenuto, che l'atto in questione sia stato emesso dal Ministro in carenza assoluta di potere: cfr. Cass. S.U. 6 febbraio 2003, n. 1810, in tema di assoggettamento di società di assicurazioni a liquidazione coatta amministrativa), la censura mossa si appalesa infondata.

Affatto irrilevante è l'assunto degli opposenti in ordine alla dedotta inammissibilità della domanda per carenza dei poteri rappresentativi dell'ente in capo alla persona fisica che, in nome e nell'interesse della persona giuridica, il ricorso ha sottoscritto: l'accertamento della validità di atti o negozi posti in essere dall'ente debitore (che secondo l'assunto degli opposenti sarebbero soggetti a specifica autorizzazione della Santa Sede) non può costituire materia di accertamento, neppure in via incidentale, in questa sede; in cui si deve solo accertare: se la Provincia Italiana sia anche imprenditore commerciale; se tale persona giuridica sia assoggettabile a procedura concorsuale in quanto insolvente; e ciò indipendentemente dall'accertamento della validità o invalidità dell'atto compiuto nel processo da chi si afferma dotato dei poteri di

rappresentanza sostanziale (come tale dotato del potere di rappresentare l'ente anche nel processo).

Tale principio, di carattere generale, deve trovare applicazione nella specie, anche in considerazione del fatto che la medesima domanda per l'accertamento dello stato di insolvenza può essere proposto anche da chi si afferma creditore della persona giuridica; come infatti occorso nel caso in esame.

Anche nel merito, comunque, la doglianza è destituita di fondamento. La proposizione del ricorso per amministrazione straordinaria è stata infatti effettuata dal Prof. Profiti in quanto delegato vicario alle funzioni economiche-gestionali del Delegato Pontificio Cardinale Giuseppe Versaldi, che appare dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, gestione e disposizione e di legale rappresentanza della Congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione e dell'ente ecclesiastico denominato Provincia Italiana.

Ciò posto va esaminata la questione, sollevata in via principale nel ricorso proposto dalla Provincia Italiana, della assoggettabilità delle Opere ospedaliere denominate "San Carlo di Nancy" e "Istituto Dermopatico dell'Immacolata" alla procedura dell'amministrazione straordinaria.

Tale profilo è stato già esaminato - e disatteso - nel sopra citato decreto del Ministro, e deve in questa sede evidenziarsi che tali Opere, dotate di soggettività giuridica di diritto canonico, non possono ritenersi, per il diritto comune, soggetti giuridici autonomi rispetto alla Provincia; i due enti ospedalieri infatti non sono iscritti né nel registro delle persone giuridiche, né nel registro delle imprese (in tali registri essendo iscritta la sola Provincia Italiana) e non godono di reale autonomia finanziaria e operativa, atteso che innegabile è la dipendenza strutturale con la Provincia Italiana, che svolge

attività nel campo sanitario attraverso le due Opere, non potendosi disconoscere che esse siano unite all'ente ecclesiastico di appartenenza, che di fatto assume come proprie le obbligazioni delle Opere e ne risponde nei confronti dei terzi.

Né la circostanza che la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e la Società di Vita Apostolica - ufficio a ciò deputato- abbia rilasciato Licenza canonica alle Opere ospedaliere con le connesse attività e strutture in forma di "Nulla Osta" può assumere decisiva valenza.

Nell'ordinamento italiano le Opere possono essere configurate, come del resto già evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n.25813/11, come aziende ospedaliere appartenenti alla Provincia Italiana; come tali, quindi, insuscettibili di assumere una autonoma personalità giuridica e, come tali, non assoggettabili alla disciplina della legge fallimentare che, com'è noto, prevede la fallibilità dell'imprenditore e non dell'azienda, oggetto dell'impresa.

Né a diversa conclusione può addivenirsi con riferimento alle norme del Nuovo Concordato tra Stato e Chiesa.

Infatti la circostanza che l'art. 6 n. 2 preveda che lo Stato italiano assoggetti alle sue leggi *"le attività diverse da quelle di religione o di culto svolte tali enti ecclesiastici... nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti"* non postula, quale corollario, che debbano nell'ordinamento interno essere riconosciute come autonome entità le diverse articolazioni dell'ente ecclesiastico (nel caso di specie le "opere"), ma il rispetto della *"struttura"* deve interpretarsi nel senso che lo Stato deve rispettare le forme adottate dalla Chiesa e le finalità cui tali organismi sono preposti.

Del pari da disattendere è il rilievo relativo alla non qualificazione della Provincia Italiana quale imprenditore

commerciale (art. 2082 c.c.) in quanto ente ecclesiastico; come tale non assoggettabile al diritto comune concorsuale.

La natura di ente ecclesiastico della Provincia Italiana non è in discussione, né è messo in discussione il fatto che l'ente sia stato riconosciuto come persona giuridica di diritto privato, in termini di specialità rispetto allo Stato italiano, sulla base degli accordi fra l'Italia e la Santa Sede relativamente al regime delle persone giuridiche di diritto canonico.

Ciò che rileva, in questa sede, è il reale svolgimento di attività commerciale organizzata in forma d'impresa sul territorio italiano da parte della persona giuridica e, dunque, l'instaurazione di rapporti a contenuto patrimoniale con altri soggetti la cui disciplina è regolata dal diritto italiano.

La stessa Provincia Italiana non ha mai negato tali circostanze.

L'accertamento dell'insolvenza infatti costituisce la verifica di una condizione del debitore *tout court*, senza ulteriore qualificazione o specificazione, dalla quale scaturiscono diverse conseguenze, a seconda della natura del soggetto debitore - ad esempio l'imprenditore commerciale è soggetto al fallimento e il debitore non fallibile può avvalersi della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di recente introduzione - o delle sue specifiche caratteristiche imprenditoriali (l'imprenditore con un certo numero di dipendenti e con determinati requisiti dimensionali può accedere alla procedura concorsuale amministrativa, come nella specie).

Ogni debitore che svolga attività imprenditoriale sul territorio italiano è quindi soggetto all'accertamento dello stato di insolvenza, salvo che sussistano specifiche ipotesi di immunità dello stesso dalla giurisdizione italiana.


Tale ipotesi non ricorre nel caso in esame.

Come in più occasioni ribadito dalla Suprema Corte (cfr., sul punto specifico, Cass. S.U. 1° agosto 2011, n. 16847), infatti, l'immunità dalla giurisdizione italiana della Chiesa Cattolica o degli enti che ne sono legittima emanazione secondo l'ordinamento canonico ha carattere eccezionale, e può riguardare solo atti che siano espressione diretta dell'esercizio della potestà d'imperio di altro ente sovrano, ovvero emanati dal soggetto quale ente sovrano; e ciò alla luce della corretta interpretazione dell'art. 11 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia del 1929 e della norma consuetudinaria di diritto internazionale "*par in parem non habet jurisdictionem*", recepita nell'ordinamento italiano attraverso l'art. 10 della Costituzione. Si è inoltre affermato che tale immunità, in quanto di carattere eccezionale, sarebbe in astratto riconoscibile solo agli enti centrali della Chiesa Cattolica, in quanto esentati da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che la controversia inerente un rapporto di lavoro di un dipendente del Pontificio Collegio Americano del Nord fosse sottratto alla giurisdizione italiana, non essendo tale ente annoverabile tra gli "*enti centrali della chiesa cattolica*", né potendo il rapporto di lavoro essere considerato espressione di una potestà *iure imperii*).

Anche con riferimento a fatti penalmente rilevanti la Suprema Corte ha affermato che il già menzionato art. 11 del Trattato tra Italia e Santa Sede non equivale alla creazione di una immunità in senso proprio, restando escluso che esso comporti una rinuncia dello Stato ad imporre l'osservanza di norme penali e ad agire, quindi per la repressione di fatti penalmente illeciti che si verificano in territorio italiano (cfr. Cass. Pen 9 aprile 2003, n. 1290, che ha ritenuto non soggette alla giurisdizione italiana le attività dello IOR - Istituto per le opere di religione, ritenuto nell'ordinamento canonico una persona giuridica

svolgente attività finanziaria nel territorio dello Stato della Città del Vaticano costituente ente centrale della Chiesa Cattolica).

Essendo l'esenzione riferibile ad ogni ingerenza da parte dello Stato italiano, e non del solo governo, e non essendo limitata a qualche aspetto dell'attività di tali enti, ne discende la sottrazione di questi a ogni potere dello Stato, e la loro sottoposizione alla esclusiva sovranità della Santa Sede, dalla cui volontà sono creati e della cui sovranità sono emanazione. Tale esenzione, inoltre, non è limitata all'attività svolta dall'ente centrale della Chiesa Cattolica all'interno del territorio dello Stato della Città del Vaticano, ma deve essere estesa anche alle attività svolte sul territorio italiano mediante proprie sedi ivi esistenti.



IL CASO

Va ad ogni buon conto rilevato che, come ritenuto in dottrina, lo stesso termine Stato possa essere inteso nell'accezione ristretta di autorità amministrativa, dalla cui ingerenza soltanto può giustificarsi l'esenzione, e non quella giudiziaria; tale tesi appare indirettamente sostenuta anche da fonti bilaterali, come la Convenzione Stato-Santa Sede del 6 settembre 1932, che prevede la disciplina per i casi in cui possa essere convenuta in giudizio innanzi all'autorità giudiziaria italiana la Santa Sede o la Città del Vaticano; così opinando anche il trattamento degli "enti centrali" non dovrebbe essere diverso da quello degli altri enti della Chiesa Cattolica, la cui esenzione dalla giurisdizione italiana non potrebbe mai riguardare le attività extrareligiose e privatistiche, che sono comunque soggette anche alla potestà tributaria dello Stato, *"non vertendosi in ipotesi di attività svolte da essa Santa Sede in correlazione con le proprie funzioni istituzionali di governo della Chiesa universale, né comunque di profitti destinati a costituire il supporto economico per l'esercizio di tali funzioni istituzionali"*

(così, in motivazione, Cass. 22 dicembre 1981 n, 6768, che ha chiarito il punto a proposito della vendita di oggetti religiosi all'interno del Santuario di Loreto, preso in considerazione dall'art. 27 del concordato lateranense).

Può quindi ritenersi che l'obbligo generalizzato di non ingerenza, tale da estendersi a ogni profilo dell'attività degli enti di istituzione ecclesiastica (anche se definiti centrali dal diritto canonico), costituirebbe una limitazione di sovranità che deve risultare solo da norma espressa e non è desumibile da argomenti interpretativi incerti, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale proprio in tema di Patti Lateranensi (cfr. Corte cost., sent. n. 169 del 1971).

Seguendo tale filone interpretativo, la giurisprudenza ha così affermato la carenza di giurisdizione dello Stato Italiano nel caso eccezionale dell'ente ecclesiastico che, operando solo all'interno dello Stato della Città del Vaticano, risulti territorialmente estraneo all'ordinamento italiano (Cass. S.U. 25 marzo 1993, n. 3577, relativa a controversia tra cittadino italiano e il Pontificio Ospizio di Santa Marta, atteso che tale ente ha sede ed opera esclusivamente all'interno del territorio di detto Stato).

Con riferimento ad altro caso di specie, invece, la stessa Suprema Corte ha ritenuto che l'attività di assistenza ospedaliera, che la Santa Sede svolge attraverso l'Ospedale del Bambin Gesù in Roma, in immobili che godono delle immunità riconosciute alle sedi diplomatiche, non si sottrae, nemmeno con riguardo ai rapporti con i propri prestatori d'opera in regime di subordinazione, alla giurisdizione del giudice italiano, considerato che tale attività, così come quelle analoghe espletate dagli enti ecclesiastici gestori di case di cura, non si pone in diretto collegamento funzionale con gli scopi istituzionali della Santa Sede e, comunque, viene esercitata non in posizione autoritaria o di supremazia, ma nell'ambito

dell'ordinamento italiano e con le regole da esso fissate per il servizio sanitario, con la conseguenziale e corrispondente rinuncia della Santa Sede ad avvalersi in materia dei propri poteri di Stato sovrano (Cass. S.U. 30 dicembre 1992, n. 13702).

Di tali principi deve farsi applicazione nel caso di specie.

La Provincia Italiana, come prima rilevato, è ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e persegue il fine di prestare assistenza sanitaria e supporto spirituale ai bisognosi; in quanto tale presenta un duplice volto; da un lato, infatti, persegue le finalità spirituali, di carità ed assistenza, che sono proprie del carisma della Congregazione; dall'altro svolge attività di impresa sul territorio italiano e, in quanto imprenditore commerciale, è soggetto alle norme di diritto comune che regolano i rapporti dell'impresa.

Il fine spirituale, di religione, di culto o altruistico, non pregiudica pertanto l'attribuzione del carattere di imprenditorialità anche nel caso in cui le prestazioni siano organizzate in modo da conseguire un pareggio dei ricavi e dei costi. La nozione di imprenditore, infatti, ai sensi dell'art. 2082 c.c. va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere di impresa all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad una attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo invece irrilevante lo scopo di lucro, che costituisce il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività. Solo nel caso in cui vi sia erogazione gratuita di beni o servizi si può escludere il carattere imprenditoriale dell'attività. Pertanto per integrare il requisito del fine di lucro è sufficiente l'idoneità, almeno tendenziale, al pareggio di bilancio, e la qualità di congregazione religiosa dell'ente non vale ad escludere tale finalità (in tal senso, cfr., da

ultimo, Cass. 19 giugno 2008, n. 16612; in senso sostanzialmente conforme, sulla scia di Cass. S.U. 11 aprile 1994, n.3353, cfr., fra le altre, Cass. 5 gennaio 2001, n. 97; Cass.23 aprile 2004, n. 7725).

D'altro canto lo stesso art. 7 del nuovo Concordato (ratificato dalla legge n. 121 del 1985) al n. 3 così dispone: *"Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime"*. L'art. 15 della coeva legge n. 222 del 1985 ulteriormente contempla la possibilità che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possano svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto previste dall'art. 7 n. 3 citato. E' pertanto previsto dalla legge che l'ente ecclesiastico, oltre a svolgere le attività propriamente confessionali, possa svolgere attività commerciali o a scopo di lucro e concludere negozi giuridici sul territorio italiano. E l'ente ecclesiastico che operi con le dette caratteristiche e secondo i criteri dell'economicità è soggetto pertanto allo statuto dell'imprenditore e alle leggi dello Stato che tale statuto governano.

Le varie attività - di stampo ecclesiastico e non - possono quindi coesistere ed essere esercitate senza che siano modificati né la natura dell'ente ecclesiastico che le ponga in essere, né sul piano strutturale, la riferibilità originaria dell'ente medesimo all'ordinamento ecclesiale.

Va in proposito ulteriormente rilevato che in dottrina sono state elaborate due contrapposte tesi.

Con la prima si sostiene la non assoggettabilità di tali enti alle norme in tema di fallimento, rilevando che la legislazione di origine pattizia contiene una serie di disposizioni (tra cui l'art. 7 n. 3 dell'Accordo di Villa Madama) che sono intese a salvaguardare l'autonomia di

gestione degli enti ecclesiastici da ingerenze di organi dello Stato- ivi compresi gli organi fallimentari- ed il rispetto delle normative confessionali in materia di amministrazione, nonché della natura e della finalità di tali enti; sì che, ove si assoggettasse a procedura fallimentare l'ente ecclesiastico esercente attività di impresa, si verrebbe a disattendere il regime pattizio che dà prevalenza al profilo soggettivo (carattere confessionale dell'ente) rispetto a quello oggettivo (l'attività "diversa" svolta) e si inciderebbe sulla prioritaria appartenenza dell'ente all'ordinamento canonico, nonché sulla sua autonomia organizzativa, con irreversibile alterazione della struttura e delle finalità originarie dell'ente.

La seconda tesi, invece, postula l'applicabilità integrale delle norme di diritto civile all'ente ecclesiastico imprenditore, anche se ciò dovesse implicare forme di ingerenza da parte dello Stato nella struttura e negli organi del governo dell'ente stesso, in quanto l'ente non perde la propria identità giuridica originaria, non potendosi confondere l'attività imprenditoriale con quelle di religione o di culto proprie dell'ente stesso.

Tale ultima tesi è da condividere. L'accertamento dello stato di insolvenza dell'ente e il suo assoggettamento alle procedure concorsuali non incidono, infatti, sulla struttura e sulla esistenza dell'ente, ma refluiscono direttamente solo sul segmento propriamente economico-imprenditoriale dell'attività dall'ente stesso esercitata; senza quindi comprimere la sua identità giuridica e in alcun modo impedirgli lo svolgimento delle attività di natura confessionale.

D'altro canto la disciplina della responsabilità patrimoniale e l'attivazione delle procedure concorsuali rispondono ad esigenze pubblicistiche, che vanno al di là della tutela del singolo creditore, sì che sarebbe ben ardua impresa ipotizzare con un qualche senso una inapplicabilità

delle norme concorsuali a una persona giuridica che operi sul mercato e sia accreditato dallo Stato o da sue articolazioni territoriali a ciò preposte per esercitare l'attività di impresa sanitaria sul territorio.

A ciò si aggiunga che nella specie l'assoggettamento alla procedura concorsuale amministrativa è stato espressamente richiesto dall'ente; che si è, in tal guisa, sottoposto alla giurisdizione italiana.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte può affermarsi che la Provincia Italiana, ente ecclesiastico riconosciuto come persona giuridica, è, per quanto attiene alla attività di impresa sanitaria esercitata nel territorio dello Stato, soggetta alle norme sulle procedure concorsuali.

Quanto all'ambito entro il quale procedere con la liquidazione dei beni è d'evidenza (come del resto messo in luce dal decreto del Ministro) che la liquidazione dell'intero patrimonio dell'ente non può non tenere conto della rilevata duplicità delle finalità e delle funzioni cui l'ente stesso è preposto.


L'attività di impresa non può, dunque, che essere valutata separatamente da quelle religiose, di culto, assistenziali, anche nell'ottica liquidatoria di quelle parti del patrimonio dell'ente specificamente destinate a tale attività ovvero non riferibili, neppure indirettamente, a quelle religiose, di culto, assistenziali, costituenti finalità primaria dell'ente ecclesiastico.

Il patrimonio dell'ente, coerentemente con tale indicata duplice veste, è infatti utilizzato per finalità diverse e concorrenti.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte i beni appartenenti alla Provincia Italiana che, per loro natura e destinazione, sono funzionali al compimento delle attività non imprenditoriali dell'ente (ovvero

finalità di culto, di assistenza, di carità) non potranno costituire oggetto di liquidazione concorsuale in funzione del pagamento dei debiti dell'ente ecclesiastico nella sua funzione di imprenditore, non facendo essi parte del patrimonio dell'imprenditore posto a garanzia generale delle obbligazioni da esso assunte (art. 2740 c.c.).

Corollario di tale impostazione è che tutti gli altri beni, che per loro natura e destinazione non sono funzionali al compimento delle anzidette attività non imprenditoriali dell'ente, rientrano nel patrimonio oggetto della procedura di liquidazione di massa e sono quindi destinati a costituire l'attivo della procedura; e ciò indipendentemente da atti di accertamento o dispositivi riferibili alla Provincia o alle autorità ecclesiastiche che sulla stessa esercitano controllo.



Ciò posto risulta dimostrato lo stato di insolvenza della Provincia Italiana; esso è reso manifesto dalle allegazioni della ricorrente, che ha evidenziato la crisi economica e finanziaria delle strutture sanitarie in oggetto; per mesi, infatti, i dipendenti della Provincia addetti alle strutture ospedaliere (in numero superiore alle 1.400 unità) non hanno ricevuto retribuzione alcuna, pur continuando a prestare servizio, e tale evidenza, unita ai dati contabili offerti - dai quali emerge un netto sbilancio tra attivo e passivo - e alle quanto mai numerose procedure esecutive pendenti, rende palese l'incapacità dell'ente di far fronte con mezzi normali alle onerose obbligazioni a contenuto pecuniario assunte nei confronti di quanto mai numerosi creditori (l'indebitamento complessivo è pari a circa 800 milioni di euro) e il perdurare di una situazione di impotenza, strutturale e non transitoria, a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Sussistono poi i requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 lett. a) e b) del d.l. n. 347 del 2003 ai fini dell'ammissione dell'ente alla procedura di amministrazione

straordinaria (numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a cinquecento da almeno un anno e debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro), come risulta dalla documentazione in atti, dalla quale emerge l'ampio superamento, per entrambi gli indici, dei requisiti minimi di legge; come innanzi evidenziato.

P.Q.M.

visti gli artt.1, 2, 4 decreto legge 23 dicembre 2003 convertito con modificazioni in l.18 febbraio 2004 n. 39 e l'art 8 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270,

DICHIARA

lo stato di insolvenza della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione, con sede

in Roma, via della Luce 46;

NOMINA

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Lucia Odello;

STABILISCE

il giorno 5 dicembre 2013, ore 10.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo Tribunale, viale delle Milizie n. 3/E;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della persona giuridica insolvente, il termine di centoventi giorni dalla data della presente sentenza per la presentazione delle domande di insinuazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Ministro dello Sviluppo Economico e per le comunicazioni e la pubblicazione della stessa sentenza ai sensi dell'art. 17 l. fall.

Così deciso in Roma il 29 maggio 2013

Il giudice estensore

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 30 MAG. 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudio Palazzini

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Fallimentare
UFFICIO REPERTORIO

Richiesta n. 83/2013
Richiedente: AVV. ASSONE
Copie: 1 x RECLAMO
Diritti: ESENTE
Urgenza: 28,32
TOTALE: 28,32
Bolli: —
Roma, il 19/6/2013

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Fallimentare
UFFICIO REPERTORIO

Richiesta n. 76/2013
Richiedente: AVV. ALBANESE
Copie: 1 x RECLAMO
Diritti: 16,16
Urgenza: 28,32
TOTALE: 44,48
Bolli: —
Roma, il 6/5/2013